

REP. N° 65

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
INSTALLAZIONE E GESTIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO  
COMUNALE DI**

**IMPORTO CONTRATTUALE: EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA/00).**

L'anno duemilasei il giorno trentuno del mese di maggio, nella residenza

Municipale, avanti a me dott.ssa

Segretario del Comune di

, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4,

lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, senza l'assistenza dei

testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, con il mio consenso

sono personalmente comparsi: \_\_\_\_\_

1°) - Il Sig. \_\_\_\_\_, non in

nome proprio, ma in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di

in nome, per conto e nell'interesse del quale interviene a

questo atto ai sensi del 3° comma, lettera c) dell'art. 107 del T.U.E.L. 18

agosto 2000, n. 267. Codice Fiscale del Comune

2°)

alla Via \_\_\_\_\_

il quale interviene nel presente Atto,

giusta procura del Dr. Paolo Morelli, del 19/11/2002, rep.91312, racc.11656,

notaio in Napoli, per conto della Società "EMILIO ALFANO S.p.A." con

sede in Arzano (NA), al C.so S. D'Amato n. 106, iscritta alla Registro delle

Imprese, presso la C.C.I.A.A. di Napoli, al n. 283476 ed alla Cancelleria Commerciale del Tribunale (NA) nel Reg. Soc. al n. 857/72, codice fiscale 01321970632 - partita I.V.A. 01256441211. \_\_\_\_\_

Detti componenti, della cui identità personale e piena capacità, io Segretario rogante, sono personalmente certo, premettono che: \_\_\_\_\_

a seguito di Delibera del Consiglio Comunale n.12 del 31/03/2006 si è proceduto a prorogare la concessione per la gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale, senza oneri per il Comune, fino all'anno 2022 alle condizioni tutte espresse nel Disciplinare di Concessione, formato di n.17 articoli che, allegato al presente contratto ne costituisce parte integrante e sostanziale e pertanto, se pur non materialmente trascritto si intendono qui integralmente riportati;

\_\_\_\_\_ in data 10/05/2006 è stata prodotta dalla Impresa aggiudicataria la documentazione di rito ed accertata l'insussistenza di procedimenti o di provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione a carico degli interessati, di cui l'art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 e succ. mod. ed int. nel rispetto della legge 17.01.1994, n. 47 e delle disposizioni attuative di tale legge, approvate con dec. leg.vo 08.08.1994, n. 490 e succ. mod. e del D.P.R. n. 592/98 in materia di normativa antimafia; \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso i suddetti componenti convengono e stipulano quanto segue: \_\_\_\_\_

1) Essi dichiarano di riconoscere ed accettare la superiore narrativa che deve ritenersi parte integrante del dispositivo seguente. \_\_\_\_\_

2) Il Comune di \_\_\_\_\_ legalmente rappresentato dal Dott. \_\_\_\_\_

in qualità di Sindaco pro-tempore concede alla EMILIO ALFANO

S.p.A., rappresentata come sopra dal Sig. \_\_\_\_\_ che accetta, la

concessione, con diritto di privativa il servizio di gestione degli impianti per la distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva nel Cimitero Comunale di \_\_\_\_\_

3) La concessione si intende affidata ed accettata sotto la piena ed assoluta osservanza di tutte le norme stabilite nella citata Convenzione che viene sottoscritta dai contraenti in segno di accettazione. \_\_\_\_\_

4) La durata della concessione è stabilita in anni 16 (sedici) a decorrere dalla data di attivazione del servizio, così come stabilito all'art.4 del Disciplinare di Concessione; \_\_\_\_\_

5) Le tariffe d'utenza così come determinate in sede di trattativa privata, escluso I.V.A., sono pari a: a) € 7,00 (euro sette/00) per diritto di allaccio per ogni nuovo attacco di lampada votiva eterna sia nelle cappelle private che quelle comunali; b) € 10,00 (euro dieci/00) quale canone annuale per ogni lampada votiva eterna accesa; \_\_\_\_\_

6) La concessionaria, a titolo di canone di concessione, corrisponderà al Comune di \_\_\_\_\_ un corrispettivo pari al 22% (ventidue percento) sulle tariffe di utenze, già indicate al precedente punto 5) del presente contratto che, andrà calcolata anche sugli importi rivalutati a seguito della rivalutazione biennale ISTAT; \_\_\_\_\_

9) Il valore complessivo del presente atto è determinato in € 75.000,00 (settantacinquemila/00), pari al valore di gestione per l'intero periodo della presente concessione pari ad € 75.000,00 (settantacinquemila/00).

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti in materia, che qui si intendono integralmente richiamati. Il Foro competente è quello di Campobasso

Le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuato, sono a carico della impresa concessionaria.

Il presente atto è riguarda forniture soggette ad IVA nelle misure di legge, per cui sconta, in sede di registrazione, l'imposta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86.

Il presente Atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia in pagine tre e righe dodici, escluse le firme, debitamente legalizzate con marche. Del ho dato lettura ai componenti, dopodiché gli stessi, da me interpellati, lo hanno approvato ed in tutto confermato e con me lo sottoscrivono, come dappresso.


La Concessionaria

Per il Comune di

~~SAMUELE ALFANO~~

~~Il Sindaco pro-tempore~~

~~Il Procuratore~~



L'Ufficiale Rogante - Segretario Comunale



**COMUNE DI**

**PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

**DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

PER LA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DI  
ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE STRUTTURE  
FUNERARIE ESISTENTI NEL CIMITERO COMUNALE

<b>SOCIETÀ CONCESSIONARIA:</b>	<b>Emilio Alfano s.p.a.</b>
<b>Sede legale: 80022 ARZANO (NA)</b>	<b>Corso Salvatore D'Amato, 106</b> <b>Località zona industriale ACF-ASI - Arzano Provincia di Napoli</b> <b>C.A.P. 86022</b>
<b>Codice fiscale</b>	<b>01321970632</b>
<b>Partita I.V.A.</b>	<b>01256441211</b>
<b>Telefono</b>	<b>081-4931111</b>
<b>Fax</b>	<b>081-7317297</b>

## **ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di \_\_\_\_\_ proroga l'attuale concessione alla Società Emilio Alfano S.p.A., di seguito definita "Concessionaria", per la costruzione ed esercizio degli impianti per l'illuminazione votiva eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in futuri ampliamenti di questo.

La concessione resta affidata in regime di esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

## **ART. 2 - CONTRATTO**

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, sono a carico dell'impresa Concessionaria che, ai fini fiscali, dichiara di essere iscritta all'Ufficio I.V.A. di Napoli con il numero di partita I.V.A. 01256441211.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione al competente Ufficio del Registro, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano a persona delegata.

## **ART. 3 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO ELETTRICO VOTIVO E CONDIZIONI PER LA NUOVA REALIZZAZIONE**

La Concessionaria, a proprie esclusive spese, dovrà provvedere alla costruzione degli impianti occorrenti per la distribuzione d'energia elettrica a bassissima tensione di sicurezza (sistema SELV - norme CEI 64-8) per l'illuminazione votiva nella nuova area cimiteriale e nelle costruende strutture cimiteriali.

Inoltre, provvederà alla costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione nella nuova area cimiteriale con l'installazione di n. 4 lampioni.

Gli impianti dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla normativa tecnica vigente (norme CEI) ed alla Legge 5 marzo 1990, n. 46.

Le lampade votive dovranno essere ad incandescenza, con tensione 24 V.

I lavori di costruzione dell'impianto di pubblica illuminazione, nella nuova area cimiteriale, dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto riportato nella progettazione redatta dall'Ing. \_\_\_\_\_ in data 16/12/2006 e dovranno avere inizio entro giorni 30 (trenta) dalla data di sottoscrizione del contratto. Gli stessi dovranno essere terminati entro 120 giorni dalla data di inizio dei lavori salvo cause di forza maggiore.

In caso di inottemperanza da parte della Concessionaria il Comune di \_\_\_\_\_ potrà procedere alla immediata rescissione del contratto.

#### **ART. 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione è stabilita in anni 16 (sedici) dalla data di sottoscrizione dell'allegato contratto, al fine di garantire all'impresa Concessionaria l'ammortamento dei costi posti a suo carico per la costruzione degli impianti oggetto della concessione.

La decorrenza della medesima è stabilita dalla data di stipula del contratto.

Entro tre mesi dalla data di scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse, potrà rinnovare il contratto comunicando al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.

L'eventuale estensione dell'efficacia del contratto verrà sancita con formale atto dell'Amministrazione Comunale ed avrà sempre efficacia dalla data di esecutività dello stesso; tale rinnovo potrà essere deciso dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento esso lo riterrà opportuno durante il corso della concessione.

Qualora alla scadenza del contratto, per qualsiasi motivo, la nuova procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario, per qualsiasi motivo, non abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa Concessionaria è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento della nuova impresa, alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto cessato.

Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte del Comune.

La Concessionaria provvederà, non prima della suddetta rimessa, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del servizio.

#### **ART. 5 - LOCALE MISURATORE E ATTREZZI**

Il Comune, gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà eventualmente a disposizione della Concessionaria un locale idoneo nell'ambito del Cimitero che sarà adibito ad ufficio utenze, nonché, per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

#### **ART. 6 – VERIFICHE**

Durante l'esecuzione dei lavori e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge ed ai criteri costruttivi di cui al progetto esecutivo depositato presso l'Ente medesimo.

L'Ente Concedente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio, e delle tariffe praticate dalla Concessionaria per le prestazioni oggetto del presente Disciplinare e, in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

## **ART. 7 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

La Concessionaria è tenuta a ripristinare l'idoneità dei luoghi ove si procederà all'esecuzione dei lavori, rispettando la dignità del Pio luogo e rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiori ad € 2.582.284,50 (EURO duemilionicinquecentoottantaduemiladuecentottantaquattro/50) per ogni sinistro.

## **ART. 8 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI**

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

## **ART. 9 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE**

La Concessionaria è tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica votiva, nel caso che queste si rendessero necessarie in conseguenza d'ampliamento del Cimitero. Per tali realizzazioni la Concessionaria dovrà attenersi a quanto disposto dall'art. 3.

Per le suddette realizzazioni, la concessionaria avrà diritto ad una proroga della concessione commisurata agli oneri sostenuti.

## **ART. 10 - TARIFFE D'UTENZA**

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, dovranno corrispondere alla Concessionaria le seguenti tariffe, come determinatesi con deliberazione del Consiglio Comunale 31/03/2006, n.12:

- A) € 7,00 (EURO sette/00) una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una lampada ad una già esistente.
- B) € 10,00 (EURO dieci/00) annuali per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. ed eventuali successive nuove imposte, nonché compatibilmente con lo Statuto Comunale,

eventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

#### **ART. 11 – REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI**

La Concessionaria ha diritto alla revisione delle tariffe e dei valori, di cui al presente Disciplinare, ogni due anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT.

A tal fine la Concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei criteri d'aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la Concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **ART. 12 – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE**

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune un canone di concessione da calcolarsi in percentuale pari al 22% (ventidue per cento) degli introiti, derivanti dalla stipula dell'allegato contratto, in ragione di:

- € 1,54 (EURO uno/54) per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna;
- € 2,20 (EURO due/20) per ogni lampada votiva eterna e anno d'accensione.

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 marzo successivo l'anno cui riferito. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni mese, il numero delle lampade accese, dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e delle richieste di distacco oltre all'elenco nominativo delle utenze.

I valori riferiti al canone di concessione, che verranno a determinarsi in sede d'aggiudicazione, saranno adeguati, nella stessa misura percentuale, ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza anche a seguito di rivalutazione ISTAT.

#### **ART. 13 – CAPPELLE SEPOLCRALI**

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

#### **ART. 14 – DIVIETI E MANOMISSIONI**

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente

concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norme di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standards.

#### **ART. 15 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' tassativamente vietata la subconcessione, pena la decadenza dell'incarico conferito.

In considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente contratto, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

#### **ART. 16 – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO**

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva eterna, delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nel Cimitero Comunale con le direttive di seguito indicate;

#### **SERVIZIO LAMPADA VOTIVA ETERNA**

- a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto;
- b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile d'anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre. La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del presente regolamento;
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno; in caso di ritardo nei pagamenti il Comune potrà avviare le procedure di rescissione del presente contratto;
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;
- e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;
- f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie, al

netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione;

- g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'utente;
- h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'articolo 10, lettera A).

#### **ART. 17 – RAPPRESENTANZA DELL'ENTE**

La rappresentanza dell'Ente è delegata al **Responsabile dell'Ufficio Tecnico**, al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte della Concessionaria di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare di concessione.

#### **ART. 18 - FORO COMPETENTE**

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, le parti si riportano espressamente al Capitolato Generale di Appalto ed alle disposizioni del vigente Codice Civile.

Le controversie attinenti l'interpretazione ed esecuzione delle norme contrattuali, non risolte bonariamente, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria individuando Campobasso quale Foro competente.

La Concessionaria

FM I C ALFANO



Per il Comune di

Il Sindaco pro-tempore



L'Ufficiale Rogante – Segretario Comunale

31/05/2006.